



**Regolamento didattico del Corso di Laurea L-19
Scienze dell'Educazione e della Formazione
a.a. 2025/2026**

**Documento approvato da
Senato Accademico del 19 Giugno 2025
Consiglio D'Amministrazione del 26 Giugno 2025
Consiglio di Facoltà di Scienze Umane, della Formazione e dello Sport nella seduta
del 13 Giugno 2025
Consiglio di Corso di Laurea il 29 maggio 2025
Commissione didattica paritetica l'11 e 18 Giugno 2025
Presidio della Qualità il 12 Giugno 2025**

Art. 1 Titolo, obiettivi, durata, crediti

1. Il presente regolamento disciplina il Corso di Laurea in Scienze dell'Educazione e della Formazione, appartenente alla classe L-19.
2. Gli obiettivi professionali specifici e gli sbocchi occupazionali e professionali coincidono con quelli indicati nella Scheda SUA di ciascun anno accademico, pubblicata sul sito di Ateneo, alla pagina del Corso e compresi nell'allegato 1 del presente regolamento.
3. La durata del Corso di Laurea è di anni 3.
4. La presente Laurea in Scienze dell'Educazione e della Formazione si consegue con l'acquisizione di complessivi 180 CFU compresi quelli relativi alla prova finale, alle conoscenze obbligatorie, oltre alle prove di lingua italiana e di una lingua europea. La prova di lingua italiana è limitata agli studenti e alle studentesse non aventi cittadinanza italiana; la prova di conoscenza di una lingua europea (per tutte le iscritte e gli iscritti al corso di laurea) si intende assorbita dal superamento dell'esame specifico previsto all'interno del piano di studi.
5. La struttura didattica competente del Corso di Laurea in Scienze dell'Educazione e della Formazione è la Facoltà di Scienze Umane, della Formazione e dello Sport.
6. L'organizzazione della didattica e dei servizi alle studentesse e agli studenti del CdS viene definita in coordinamento e coerenza con gli indirizzi della Facoltà e del Senato Accademico.
7. L'ordinamento didattico del CdS, con relativo elenco delle/dei docenti e dei programmi di insegnamento è disponibile sulla piattaforma di Ateneo. La scheda SUA del CdS viene aggiornata periodicamente secondo le normative vigenti e resa disponibile sul sito di Ateneo.

Art. 2 Organi del Corso di Studio

1. Sono organi del CdS:
 - la/il Presidente;
 - il Consiglio

Art. 3 Presidente del Corso di Studio

1. La/Il Presidente del CdS è nominata/o dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Senato Accademico e del Rettore, tra le Professoressse/i Professori e le ricercatrici/i ricercatori di ruolo dell'Ateneo; rimane in carica per tre anni, è revocabile ed eventualmente rinominabile.
2. Rientrano tra i suoi compiti:

- a) promuovere e coordinare l'attività del CdS, sovrintendere al regolare funzionamento dello stesso e curare l'esecuzione delle decisioni assunte in seno al Consiglio di CdS;
 - b) coordinarsi con la/il Preside, gli uffici della Facoltà, con la Segreteria didattica di Ateneo e con gli altri uffici centrali dell'Università per tutte le attività didattiche e di servizio alle studentesse e agli studenti, di internazionalizzazione e terza missione, nonché tutte le procedure di monitoraggio a esse collegate;
 - c) convocare e presiedere il Consiglio di CdS, disponendo il relativo ordine del giorno;
 - d) sovrintendere a tutte le procedure di assicurazione qualità in capo al CdS e al suo Consiglio, coordinandosi con la Facoltà di afferenza e sulla base delle linee guida e delle indicazioni fornite dal Presidio di Assicurazione Qualità di Ateneo, dal Nucleo di Valutazione e dalla normativa vigente.
3. Per ogni ulteriore competenza e attività in capo alla/al Presidente, si rimanda alle disposizioni previste dal Regolamento di Facoltà.

Art. 4 II Consiglio del Corso di Studio

1. Il Consiglio di Corso di Studio è costituito dalla/dal Presidente e da almeno altri quattro componenti scelti tra Professoressa/Professori e Ricercatrici/Ricercatori di ruolo dell'Ateneo e/o titolari degli insegnamenti previsti dal Corso di Studio. Il Consiglio è nominato dal CdA su proposta del Rettore e del Senato Accademico e rimane in carica tre anni; ciascun componente può essere rinominato ed è revocabile in ogni momento. Completa la composizione del Consiglio la presenza di una/un rappresentante delle studentesse e degli studenti eletta/o e nominata/o secondo il relativo regolamento di Ateneo.
2. Il Consiglio del CdS svolge, in collaborazione con gli uffici amministrativi competenti, i seguenti compiti:
 - a) collabora con la Facoltà all'elaborazione dell'Ordinamento didattico del Corso, comprensivo della precisazione dei curricula e dell'attribuzione di crediti alle diverse attività formative, nel pieno rispetto degli obiettivi formativi qualificanti indicati dalla normativa vigente;
 - b) contribuisce a definire gli obiettivi formativi specifici del CdS, i percorsi adeguati a conseguirli e la coerenza scientifica ed organizzativa degli eventuali curricula proposti;
 - c) contribuisce a definire con la Facoltà i requisiti di ammissione al CdS, quantificandoli

- in debiti formativi e progettando l'istituzione da parte della Facoltà di attività formative propedeutiche e integrative finalizzate al relativo recupero;
- d) contribuisce ad assicurare lo svolgimento delle attività didattiche e tutoriali;
 - e) promuove la cultura dell'Assicurazione Qualità (AQ) della didattica, in coerenza con le linee strategiche promosse dall'Ateneo.
3. In coordinamento con la Facoltà e con gli Uffici di Ateneo preposti, il Consiglio di CdS partecipa alle attività:
- a) di formazione (tecnologica, docimologica e scientifica) del personale docente e non docente definita dalle strutture centrali di Ateneo;
 - b) di orientamento in ingresso e in itinere delle studentesse e degli studenti;
 - c) della Commissione per l'inclusione e degli uffici preposti a favorire la partecipazione attiva di studentesse e studenti con Bisogni Educativi Speciali (BES), al fine di assicurare le opportune attività di tutoraggio e accompagnamento;
 - d) di supporto alla mobilità internazionale del personale docente e delle studentesse e degli studenti;
 - e) di job placement e accompagnamento in uscita.
4. Per ogni ulteriore competenza e attività in capo al CdS, si rimanda alle disposizioni previste dal Regolamento di Facoltà.

Art. 5 Obiettivi formativi del Corso di Studio e sbocchi professionali del laureato in Scienze dell'Educazione e della Formazione

1. Il Corso di Laurea si propone di far acquisire conoscenze e competenze nelle scienze dell'educazione tali da consentire l'analisi di problematiche educative e la gestione di interventi in questo settore. Gli insegnamenti sono centrati sui fondamenti epistemologici e storici delle discipline di base e caratterizzanti, nonché sui nuclei di riflessione cruciali dei diversi ambiti di indagine che le compongono. Particolare attenzione è riservata alla contestualizzazione dei fenomeni educativi, privilegiando la riflessione sulla diversità e specificità dei processi, delle protagoniste e dei protagonisti e della domanda formativa, anche in chiave progettuale ed operativa.
2. Il Corso di Laurea in Scienze dell'Educazione e della Formazione ha l'obiettivo di formare professionisti con solide competenze teoriche, metodologiche e operative nel campo dell'educazione e della formazione, in grado di:
 - padroneggiare i fondamenti epistemologici e storico-culturali delle scienze dell'educazione, con particolare attenzione alle teorie pedagogiche, psicologiche e

sociologiche che orientano i processi formativi.

- analizzare e interpretare la complessità dei contesti educativi, considerandone le dimensioni sociali, culturali e istituzionali, anche in prospettiva inclusiva e interculturale.
- progettare, gestire e valutare interventi educativi in diversi ambiti (scolastico, extrascolastico, sociale, aziendale), adattandoli ai bisogni dei destinatari e alle specificità dei contesti.
- sviluppare competenze relazionali e comunicative efficaci per la mediazione formativa, la gestione di gruppi e il lavoro in équipe multidisciplinari.
- applicare metodologie didattiche e strumenti tecnologici innovativi, con capacità di ricerca e analisi critica delle pratiche educative.

3. Le laureate e i laureati saranno preparati/e a operare nei principali ambiti dei servizi alla persona, sia in contesti pubblici che privati o del terzo settore. Tra le opportunità professionali rientrano l'impiego nei servizi educativi per la prima infanzia – come nidi, centri per bambini e famiglie, ludoteche e servizi domiciliari– e nei contesti scolastici ed extrascolastici orientati all'inclusione e alla prevenzione del disagio. Le laureate e i laureati potranno inoltre operare nei servizi ludico-ricreativi e artistico-espressivi rivolti a tutte le fasce d'età, nei programmi educativi per il benessere degli adolescenti, negli interventi di inclusione sociale per gruppi svantaggiati e persone con disabilità, nonché nei percorsi di rieducazione e risocializzazione destinati a soggetti in condizioni di disagio sociale, fisico o psichico. Ulteriori sbocchi occupazionali riguardano l'ambito della formazione professionale e dell'educazione degli adulti. Le laureate e i laureati potranno operare, inoltre, nei settori dell'educazione ambientale e della valorizzazione del patrimonio culturale, promuovendo la conoscenza e la salvaguardia dei beni collettivi.

4. I profili e gli sbocchi professionali sono riportati dettagliatamente nella scheda SUA-CdS.

5. Gli obiettivi formativi specifici del Corso, i risultati di apprendimento attesi, espressi tramite i descrittori europei del titolo di studio, i profili professionali e gli sbocchi occupazionali previsti per le laureate e i laureati sono riportati anche nell'Ordinamento didattico (RAD) del Corso stesso, nella SUA-CdS e nel Manifesto degli Studi.

Art. 6 Requisiti di ammissione ai corsi di studio

1. In ottemperanza a quanto disposto dal D.M. 270/2004 art. 6 c.1, le studentesse e gli studenti che intendano iscriversi al Corso di Laurea in Scienze dell'Educazione e della Formazione (Classe L-19) devono essere in possesso di:
 - di un diploma di scuola secondaria di secondo grado o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo dall'Ateneo.
 - di un diploma rilasciato da istituti di istruzione secondaria superiore di durata

quadriennale presso i quali non era previsto l'anno integrativo. In questo caso è necessario colmare lo specifico debito formativo.

e devono aver svolto la verifica della preparazione iniziale ai sensi dell'art 6 comma 1 del D.M. 270/2004.

2. Per coloro i quali sono in possesso del diploma rilasciato da istituti di istruzione secondaria superiore di durata quadriennale presso i quali non era previsto l'anno integrativo, l'ammissione richiede di assolvere al recupero del debito formativo mediante lo svolgimento di corsi singoli in aree di apprendimento compensative dell'ultimo anno di scuola superiore ed il superamento del relativo esame di profitto. Per le relative modalità si rinvia alla sezione del sito dedicata.
3. Per coloro i quali sono in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio estero equipollente è prevista la verifica della preparazione iniziale (VPI) ai sensi dell'art 6 comma 1 del D.M. 270/2004 che ha la funzione di appurare se la preparazione acquisita durante il percorso scolastico sia adeguata al Corso di Laurea prescelto. La verifica è, altresì, un utile strumento di autovalutazione per permettere alle studentesse e agli studenti di migliorare la propria preparazione di base e di inserirsi al meglio nel percorso universitario. La verifica avviene mediante somministrazione di un test obbligatorio ma non vincolante per l'immatricolazione. Il test disponibile sulla piattaforma e-learning di Ateneo si compone di n. 30 domande a risposta multipla su argomenti di cultura generale, economica, e giuridica di base come fornite dalle scuole secondarie di secondo grado. A ciascuna risposta corretta viene attribuito un punteggio pari ad 1, mentre alle risposte errate e alle mancate risposte un punteggio pari a 0. Il test si ritiene superato se si raggiunge un punteggio almeno pari o superiore al 50% delle domande. Il risultato sarà immediatamente comunicato e il superamento del test verrà riportato automaticamente in carriera. Dall'esito del test potranno risultare eventuali Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA) nella specifica area in cui è necessario rafforzare le proprie conoscenze di base. Gli OFA vengono assegnati a coloro che abbiano conseguito una votazione inferiore al 50%. Per assolvere l'OFA la studentessa/lo studente dovrà seguire un corso (denominato "Corso Zero") incentrato sulla specifica area culturale per la quale è emerso un deficit di conoscenze di base. Qualora il test dei corsi zero non risultasse superato potrà essere ripetuto sino al termine del primo anno di iscrizione. In caso di mancato assolvimento entro il 31-07 dell'a.a. di riferimento lo studente non potrà accedere all'anno successivo.
4. Per le procedure e le modalità previste per l'iscrizione si rinvia alle informazioni presenti sul sito di Ateneo ed al Regolamento di iscrizione al CdS.

Art. 7 – Iscrizione contemporanea a due corsi di istruzione superiore

1. A partire dall'a.a. 2022/2023, ai sensi del D.M. 930/2022, studentesse e studenti possono iscriversi contemporaneamente a due diversi corsi di laurea sia solo presso Università telematica Pegaso s.r.l., sia presso Università telematica Pegaso s.r.l. e altre Università, Scuole o Istituti superiori ad ordinamento speciale, purché i corsi di studio appartengano a classi di laurea diverse, conseguendo due titoli di studio distinti.

2. Per le procedure e le modalità di iscrizione si rinvia alle informazioni disponibili sul sito di Ateneo, nel pieno rispetto delle disposizioni previste dalla normativa vigente, cui si fa espresso riferimento.

Art. 8. Struttura del Corso di Studio

1. La durata legale del Corso è di 3 anni.
2. Per il conseguimento del titolo la studentessa/lo studente deve acquisire 180 CFU, riconducibili alle seguenti Tipologie di Attività Formative (TAF): a. base; b. caratterizzanti; c. affini; d. a scelta della studentessa/dello studente; e. per la conoscenza di almeno una lingua straniera e prova finale; f. accertamento di abilità informatiche e conoscenze utili per il mondo del lavoro.
3. Ciascun credito formativo, pari a 25 ore di impegno complessivo, è ripartito in 5 ore per CFU di Didattica Erogativa Telematica, 2 ore per 1 CFU di Didattica Interattiva Telematica e 18 ore di autoapprendimento.
4. Il Corso si articola in 19 esami obbligatori, oltre agli esami a scelta della/o studentessa/studente, alla verifica delle conoscenze linguistiche e informatiche, ai laboratori. Completano la struttura del corso i tirocini e una prova finale.
5. L'articolazione del percorso formativo (Piano degli Studi) prevede due indirizzi: "Educatore dei servizi educativi per l'infanzia" e "Educatore professionale socio-educativo".

Art. 9 Strumenti e metodologie didattiche del Corso di Studio

1. La didattica online dell'Università Telematica Pegaso si fonda su un modello pedagogico aggiornato, flessibile e innovativo, orientato allo sviluppo di competenze teoriche, trasversali e professionali. Il cuore di questo modello è rappresentato dalla combinazione tra due modalità didattiche complementari. Il CFU nel modello dell'Università Telematica Pegaso è articolato come segue:

$$1 \text{ CFU} = 5 \text{ ore TEL-DE} + 2 \text{ ore TEL DI (sincrona)} + 18 \text{ ore studio individuale}$$

Le attività di didattica erogativa (TEL-DE), didattica interattiva (TEL-DI) e studio individuale (A) sono progettate al fine di valorizzare l'apprendimento in stretta relazione con gli obiettivi formativi dello specifico insegnamento, definiti in coordinamento con gli altri insegnamenti del CdS. Inoltre, le due modalità sono progettate e integrate per offrire agli studenti un'esperienza formativa personalizzata, accessibile e completa, basata su un approccio centrato sulle competenze e sull'apprendimento attivo.

2. La TEL-DE rappresenta l'equivalente digitale della tradizionale lezione frontale e si svolge interamente in modalità asincrona, all'interno di un ambiente virtuale accessibile in ogni momento e da qualsiasi dispositivo.

3. Le attività della TEL-DI, organizzate in base agli obiettivi formativi e come forma di approfondimento o integrazione della TEL-DE consentono di potenziare l'esperienza formativa attraverso momenti di confronto e collaborazione tra studentesse/i, docenti e tutor.
4. Nell'ambito della normativa vigente e dei regolamenti di Ateneo, ciascun Docente nella predisposizione del proprio programma di insegnamento, disponibile sulla piattaforma di Ateneo, individua le tecniche di svolgimento e di organizzazione della TEL-DI e il collegamento tra questa e le modalità di valutazione complessivamente effettuata in sede di esame finale.
5. Le modalità di organizzazione della didattica sono definite in coerenza con la normativa vigente, sulla base dei Regolamenti di Ateneo e delle indicazioni del Modello didattico dell'Università Telematica Pegaso disponibile nella sezione dedicata del sito.

Art. 10 Piano degli Studi, insegnamenti e altre attività formative

1. Il Piano degli Studi è riportato nell'Allegato 1 al presente Regolamento e può essere annualmente aggiornato, fermo restando l'impegno del Corso a garantire l'erogazione dell'offerta formativa dei piani di studio approvati con riferimento ai precedenti ordinamenti didattici, come pubblicati sul sito di Ateneo.
2. L'elenco degli insegnamenti e delle attività formative del Corso riporta: a) i CFU e l'eventuale articolazione in moduli; b) il settore scientifico-disciplinare (SSD), c) la tipologia di attività formativa (TAF).
3. Il prospetto delle attività formative contenente l'elenco degli insegnamenti – ripartiti per anni di corso, per settori scientifico-disciplinari, per attività formative – è riportato nella Banca dati dell'offerta formativa (SUA-CdS) relativa alla coorte di studentesse e studenti che si immatricola nell'anno accademico di riferimento. Detto prospetto viene pubblicato prima dell'inizio di ogni anno accademico sul sito web di Ateneo.
4. Informazioni dettagliate sugli insegnamenti e sulle altre attività formative, quali obiettivi formativi, prerequisiti, contenuti, modalità di verifica dell'apprendimento e testi di riferimento, sono pubblicate online sulla piattaforma di Ateneo, nella sezione dedicata, prima dell'inizio di ogni anno accademico.
5. Gli insegnamenti a libera scelta indicati nel Piano di Studi rappresentano proposte consigliate per l'arricchimento del percorso formativo. Le studentesse e gli studenti possono comunque optare per qualsiasi altro insegnamento previsto nell'offerta formativa dei corsi di laurea (dello stesso livello) dell'Ateneo, purché il numero di CFU corrisponda a quanto indicato nel proprio Piano di Studi.
6. Sono previste attività laboratoriali finalizzate ad integrare le conoscenze teoriche e metodologiche con competenze di tipo pratico-esperienziale, nel rispetto della normativa vigente. La calendarizzazione delle attività sarà definita in coordinamento con la segreteria didattica. La frequenza ai laboratori è richiesta nel rispetto dell'art. 11 comma 2 del presente regolamento.

7. Il tirocinio curriculare rappresenta un'esperienza pratica obbligatoria da svolgere presso imprese, enti o altre organizzazioni. Tale esperienza integra e completa il percorso formativo universitario, con l'obiettivo di agevolare le scelte professionali attraverso una conoscenza diretta del mondo del lavoro, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Le attività di tirocinio previste dal corso di laurea in Scienze dell'Educazione e della Formazione sono disciplinate da apposito Regolamento.

Art. 11. Esami di profitto e verifiche delle attività formative

1. Le prove di valutazione che determinano l'acquisizione dei crediti assegnati all'insegnamento possono consistere in esami (prove orali e/o prove scritte e/o pratiche, grafiche, tesine, colloqui) la cui valutazione positiva è espressa in trentesimi o in prove di idoneità che si concludono con un giudizio positivo o negativo. Il voto minimo per superare l'esame è di 18/30. La commissione d'esame può concedere al candidato il massimo dei voti e la lode. Nel caso di un insegnamento integrato o comunque articolato in più moduli, l'accertamento del profitto dello studente determina una votazione unica sulla base di una valutazione collegiale, contestuale e complessiva.
2. Per poter sostenere l'esame sarà richiesto alla studentessa/allo studente di aver svolto le eventuali prove in itinere e di aver frequentato le ore di didattica nella misura minima di frequenza del 70%. La frequenza online sarà ottenuta mediante tracciamento in piattaforma.
3. La calendarizzazione delle prove di profitto viene definita dalla Facoltà secondo le indicazioni del Senato Accademico.
4. La composizione delle Commissioni e le modalità di svolgimento delle prove sono definite sulla base del regolamento didattico di Ateneo, dei regolamenti di Facoltà e delle indicazioni del Senato Accademico.
5. Per tutte le modalità attuative si rimanda agli appositi regolamenti di Ateneo.

Art. 12. Insegnamenti singoli

1. È possibile seguire per un anno accademico singoli insegnamenti attivati presso i Corsi di Laurea. Per la relativa disciplina si rimanda agli appositi regolamenti di Ateneo.

Art. 13. Riconoscimento Crediti Formativi Universitari

1. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa vengono acquisiti da studentesse e studenti con il superamento dell'esame e di altre forme di verifica del profitto.
2. Il CdS contribuisce alla valutazione delle eventuali richieste di riconoscimento di CFU in fase di immatricolazione, effettuate da un'apposita Commissione, anche di Ateneo,

tenendo conto di quanto previsto dal Regolamento didattico di Ateneo, dal Regolamento di Facoltà, dalle indicazioni degli Organi di Ateneo (OOAA) preposti e dal numero massimo di crediti riconoscibili fissato dalla vigente normativa. Il riconoscimento potrà avvenire qualora le attività siano coerenti con gli obiettivi formativi specifici del corso di studio, visti anche il contenuto e la durata in ore delle esperienze documentate.

3. Nel caso di trasferimenti o passaggi di corso di Laurea, per il riconoscimento di crediti acquisiti la Commissione valuta l'effettivo raggiungimento degli obiettivi formativi qualificanti richiesti dall'ordinamento e indica a quale anno di corso la studentessa/lo studente deve iscriversi. Le studentesse/gli studenti a cui saranno riconosciuti almeno 30 CFU saranno iscritte/i al primo anno; da 31 a 90 verranno iscritti al secondo anno; gli studenti a cui saranno riconosciuti oltre i 91 crediti verranno iscritti al terzo anno. In ogni caso lo studente trasferito da altro Ateneo deve conseguire presso l'Università almeno 18 cfu su 180, esclusa la prova finale.
4. Sono considerate utili ai fini del riconoscimento dei CFU le attività formative che soddisfino almeno uno dei seguenti requisiti:
 - a) identità del gruppo scientifico disciplinare (GSD) e relativo settore scientifico disciplinare (SSD) fra la materia prevista nel piano di studi del corso nel quale si richiede immatricolazione e quello del corso di provenienza;
 - b) identità del gruppo scientifico disciplinare (GSD) e relativo settore scientifico disciplinare (SSD) fra la materia prevista nel piano di studi del corso nel quale si richiede l'immatricolazione e quello del corso di provenienza, previa verifica della prossimità dei programmi di studio.

La convalida viene effettuata per un numero pari al valore in CFU dell'attività formativa oggetto di convalida e fino a concorrenza del valore in CFU dell'attività corrispondente prevista nel piano di studi cui il richiedente intende immatricolarsi; eventuali eccedenze inferiori ai 6 CFU possono essere utilizzate in compensazione a valere su altri insegnamenti del medesimo GSD previsti nel piano di studi e purché i contenuti siano coerenti. Le attività formative che non soddisfino nessuno dei precedenti requisiti potranno essere ugualmente riconosciute, a titolo di insegnamenti a libera scelta, nei limiti previsti dal piano di studi cui il richiedente intende immatricolarsi. Non possono essere convalidati i CFU relativi all'esame finale.

5. Possono essere riconosciuti entro i limiti massimi previsti dalla normativa vigente CFU per:
 - a) conoscenze e abilità professionali, certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché di altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario;
 - b) attività formative svolte nei cicli di studio presso gli istituti di formazione della pubblica amministrazione, nonché alle altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario, alla cui progettazione e realizzazione l'università abbia concorso;

- c) conseguimento da parte della studentessa/dello studente di medaglia olimpica o paralimpica ovvero del titolo di campione/ssa mondiale assoluto/a, campione/ssa europeo/a assoluto/a o campione/ssa italiano/a assoluto/a nelle discipline riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano o dal Comitato italiano paralimpico.
6. Per le procedure e le modalità di riconoscimento dei crediti formativi e per quanto non espressamente indicato si rinvia al Regolamento di Ateneo per il riconoscimento dei crediti formativi.

Art. 14. Mobilità internazionale e riconoscimento degli studi compiuti presso Ateneo straniero

1. La studentessa/lo studente che proviene da altro corso di studio e/o abbia conseguito titoli accademici all'estero possono chiedere il riconoscimento delle attività formative sostenute in atenei stranieri. La convalida delle attività formative acquisite in atenei stranieri è ammessa solo se sia stato accertato l'apprendimento attraverso il superamento di un esame di profitto con le modalità previste dal Regolamento di Ateneo per il riconoscimento dei crediti formativi.
2. Nel riconoscimento delle attività di mobilità studentesca, l'Università Telematica Pegaso adotta criteri riconducibili all'European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS). Un credito ECTS corrisponde a un Credito Formativo Universitario (CFU). L'Università Pegaso riconosce i crediti acquisiti dallo studente presso altre Istituzioni eleggibili nel rispetto di quanto concordato con il contratto di apprendimento (Learning Agreement), sulla base del principio del "pieno riconoscimento accademico delle esperienze di mobilità" contenuto nell'Erasmus Charter for Higher Education (ECHE). Per ottenere il riconoscimento delle attività formative, il beneficiario della mobilità per attività di studio deve richiedere, prima del suo rientro in sede, il Certificato di profitto (Transcript of Records) dal quale deve risultare l'indicazione delle attività formative svolte, degli esami sostenuti, dei crediti corrispondenti e della valutazione riportata, eventualmente espressa secondo il sistema ECTS.
3. Per le procedure e le modalità di riconoscimento dei crediti formativi e per quanto non espressamente indicato si rinvia al Regolamento di Ateneo per il riconoscimento dei crediti formativi.

Art. 15 Prova finale

1. La Laurea in Scienze dell'Educazione e della Formazione si consegue con l'acquisizione di 180 CFU e il superamento della prova finale (esame di laurea). La prova finale del Corso di Studio consiste nella redazione di un elaborato finale volto a misurare le competenze apprese durante il Corso di Studio. Tale elaborato è redatto in forma scritta dallo studente ed ha come oggetto uno dei temi definiti dalla Commissione di Laurea del CdS. L'elaborato finale, esito del lavoro autonomo e originale dello studente, deve rispettare le indicazioni, in termini di contenuto e forma, previste dalle Linee guida

disponibili sulla piattaforma dell'Ateneo. Tale impostazione conferisce alla prova finale un importante ruolo nell'ambito della formazione della/del laureata/o, specialmente con riferimento all'autonomia di giudizio, alla capacità di applicare le proprie conoscenze e di comunicare efficacemente le proprie originali considerazioni.

2. Le modalità di ammissione sono contenute nel Regolamento della prova finale per i corsi di studio triennali. La calendarizzazione delle prove finali viene definita dalla Facoltà secondo le indicazioni del Senato Accademico.
3. La composizione delle Commissioni e le modalità di svolgimento delle prove sono definite sulla base del regolamento didattico di Ateneo, dei regolamenti di Facoltà e delle indicazioni del Senato Accademico.
4. Per tutte le modalità attuative si rimanda agli appositi regolamenti di Ateneo.

Art. 16. Studenti con specifiche esigenze

1. Il CdS, in coordinamento con l'Ufficio Inclusione supporta lo/la studente/essa con disabilità e DSA nell'accesso ai servizi di tipo tecnico e/o didattico e servizi specializzati, individuati sulla base di specifici bisogni dalla fase in cui sceglie il corso di studi fino alla laurea e post-laurea in ottemperanza a quanto disposto nel Regolamento Inclusione <https://www.unipegaso.it/ateneo/documenti-ufficiali>.

Art. 17. Orientamento e tutorato

1. Le attività di orientamento e tutorato sono organizzate dal CdS in collaborazione con gli uffici centrali di Ateneo secondo quanto stabilito dal Regolamento Didattico di Ateneo e sono riportate dettagliatamente nella scheda SUA-CdS.
2. L'Ateneo garantisce un'offerta ampia, strutturata e coerente di attività di tutorato e orientamento che accompagna lo studente lungo tutto il percorso formativo, dalla fase di pre-ingresso fino all'inserimento nel mondo del lavoro. Nella fase di pre-ingresso opera la figura dell'orientatore presente nei poli didattici di Pegaso presenti sul territorio nazionale che fornisce supporto nella scelta del percorso e nell'avvio della carriera accademica. Nella fase di orientamento in itinere lo/la studente/essa è affiancata da tre tipologie di tutor: disciplinari, di Cds e Tecnici. I compiti dei tutor sono disciplinati dal Regolamento didattico di Ateneo, così come previsto dall'art. 45 del regolamento stesso.
3. Il Cds accompagna lo/la studente/essa, in coordinamento con l'Ufficio placement e Career Service <https://www.unipegaso.it/studenti/career-service> nelle attività di tirocinio e stage sia in Italia che all'estero attraverso un percorso strutturato dettagliatamente descritto nella scheda SUA-CdS; nella mobilità internazionale in coordinamento con l'ufficio Erasmus ed Internazionalizzazione <https://www.unipegaso.it/studenti/erasmus>.

Art. 18. Norme di rinvio ed entrata in vigore

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si rimanda alle previsioni dello Statuto, del Regolamento Didattico di Ateneo, della carta dei servizi, del contratto dello studente e da tutte le disposizioni specifiche emanate dagli Organi dell'Ateneo a tal fine abilitati.
2. Il presente regolamento entra in vigore dal giorno di pubblicazione sul sito di Ateneo, a seguito di approvazione e sottoscrizione da parte dei competenti organi di Ateneo. L'Allegato 1 del presente Regolamento è modificato ogni anno sulla base delle indicazioni e dei contenuti della Scheda SUA pubblicata sul sito di Ateneo. L'allegato comprende: la descrizione del corso di studi in breve, la presentazione degli obiettivi formativi specifici del corso, il piano di studi.

Allegato 1 del Regolamento didattico del CdS L-19 Scheda

Scheda SUA 2025-2026